Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 16 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:
C.T.U. Goglia Wanda nata a Napoli il 03/08/1949 c.f. **GGLWND49M43F839J**

Oggetto della spesa: Compenso C.T.U.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto n.9010/2016 – Sentenza n. 3777/2016

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con Decreto n.9010/2016 (che si allega in copia) il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli dott.ssa Giovanna Picciotti, nel liquidare al CTU in oggetto indicato, nominato con ordinanza resa nella controversia R.G. Lavoro n.2171/2012 tra gli eredi di Luigi Malfi e Regione Campania, la complessiva somma di Euro 320,00 di cui 30,00 per spese e Euro 290,00 per onorari, oltre IVA, ha disposto che i predetti compensi vengano posti, *in via di anticipazione*, a carico di questa Amministrazione regionale.
Con nota prot. n. 50371 del 24/01/2017 (prat. 5176/2012 C.C.Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n 3777/2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 28/04/2016.
Il Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, con la sentenza n.3777/2016, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Malfi Luigi, a cui, intervenuto il decesso, si costituivano gli eredi in indirizzo, finalizzato alla condanna della Regione al risarcimento jure

fonte: http://b

hereditatis del danno non patrimoniale e patrimoniale, nella misura pari a Euro 651.894,13, oltre accessori, così come meglio specificato in parte motiva.

Con il giudicato appena menzionato, il Giudice del lavoro ha, altresi, dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Con nota prot. n. 213034 del 22/03/2017, la U.O.D. 04 ha chiesto agli eredi dell'ex dipendente sig. Malfi Luigi, in quanto ricorrenti nel predetto giudizio, di effettuare di effettuare il versamento di Euro 191,90 in favore dell'Ente (metà della somma liquidata a titolo di compenso dal Tribunale di Napoli con il decreto in oggetto specificato in favore del CTU dott.ssa Goglia, e posta in via di anticipazione a carico della Regione).

Con nota inviata allo scrivente a mezzo posta elettronica in data 27/03/2017, il procuratore degli eredi Malfi avvocato SergioTurrà ha comunicato che nulla è dovuto da parte dei suoi assistiti a titolo di spese per CTU, in quanto : *" La compensazione delle spese non è idonea a scalfire il decreto di liquidazione avverso al quale si sarebbe dovuto proporre opposizione nei termini di rito."*

Con nota prot. 244974 del 03/04/2017 la U.O.D. 04, ha chiesto all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale di esprimere apposito parere circa la legittima modalità di esecuzione di detta sentenza e, ad ogni buon fine, di voler comunicare ogni determinazione utile all'adozione da parte della predetta Unità operativa Dirigenziale di atti idonei alla soluzione della problematica.

Con nota prot. n. 262397 del 10/04/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, contestando quanto comunicato dal difensore degli eredi Malfi, ha rappresentato che la sentenza in argomento, ha compensato le spese di lite, per cui le spese del CTU sono a carico di entrambe le parti in solido e possono essere chieste dal CTU alla Regione per intero, salva successiva rivalsa da parte dell'Ente, per la metà nei confronti degli eredi Malfi.

Ciò posto, questo Ufficio, provvederà al recupero della metà delle spese dovute al CTU, pari ad €. 191,90;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Decreto n.9010/16 del Tribunale di Napoli- sentenza n 3777/2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 28/04/2016;

TOTALE DEBITO **€. 383,80**

Competenze per spese C.T.U. Dott.ssa **Goglia** Wanda €. 383,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

fonte: http://b

(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 50371 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
Decreto n.9010/16 del Tribunale di Napoli- sentenza n 3777/2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 28/04/2016;
Prospetto di calcolo competenze C.T.U.

Napoli, 10/04/2017

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://b

TRIBUNALE di NAPOLI

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

Dott.ssa Giovanna Picciotti

quale giudice del lavoro

(artt. 409 e ss. cpc)

premesso che, con ordinanza resa nella controversia 21715 /2012 RG Lavoro

tra

EREDI DI LUIGI MALFI

E

REGIONE CAMPANIA

è stato nominato consulente tecnico d'ufficio al quale è stato conferito incarico peritale;

letta la relazione del CTU, ed esaminata la specifica delle competenze professionali, nonché la relativa documentazione;

visto il Decreto 30 maggio 2002 di attuazione dell'art. 3 della legge n. 319/80, contenente l'adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale;

considerato l'art. 21 di detto D.P.R.

ritenuto che, nella specie, l'onorario può essere determinato nella misura di cui appresso in ragione dell'opera prestata;

vista la legge 8.7.80 n. 319 e il Decreto 30 maggio 2002,

LIQUIDA

al CTU dr. WANDA GOGLIA la complessiva somma di euro 320,00, di cui euro 30,00 per spese e euro 290,00 per onorari, oltre IVA e contributo assistenziale e previdenziale, da calcolarsi sul solo onorario.

DISPONE

che i predetti compensi vengano posti, in via di anticipazione, a carico di REGIONE CAMPANIA

Si comunichi alle parti ed al consulente.

Napoli, li 28/04/2016

Il giudice

dssa Giovanna Picciotti

Firmato Da: PICCIOTTI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10589e

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale
60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04
Direzione Generale Risorse Umane
UOD Contenzioso del lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale – Esecuzione giudicati – Ufficio Disciplinare
Via Santa Lucia, 81
Napoli

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0050371 24/01/2017 13,56
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Classifica : 4.

N° Prat. : **CC 5176/2012 Avv. Letizia**
OGGETTO: Ricorso promosso da Malfi Luigi c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 3777/2016 (RG n.21715/2012)
Risarcimento danni per malattia professionale
Tribunale Napoli sez. lavoro

Si fa seguito alla precedente corrispondenza e si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della sentenza n.3777/2016 del Tribunale di Napoli sez. lavoro resa nel procedimento emarginato.

Il Dirigente di UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

cp

fonte: http://b

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti
Alla udienza del 28/04/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N 21715/2012 R.G. promossa da:

4/01/46 24/1/85 4/3/87

CAMPAIOLA MARISA, MALFI ANGELO, MALFI MARCO, tutti n.q. di eredi di LUIGI MALFI MLFLGU47B21B905L con il patrocinio dell'avv. TURRA' SERGIO, con elezione di domicilio in VIA GUGLIELMO SANFELICE 24 80100 NAPOLI, come da procura in atti;

RICORRENTE

contro:

REGIONE CAMPANIA, con il patrocinio dell'avv. MODESTO LETIZIA, con elezione di domicilio in VIA SANTA LUCIA, 81 AVVOCATURA REGIONALE NAPOLI;

RESISTENTE

OGGETTO: risarcimento danni per malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5-7-2012, Malfi Luigi, dante causa degli attuali ricorrenti, premesso di essere stato dipendente della Regione Campania, esponeva che, a far data dal mese di dicembre 1990, era stato incaricato dell'organizzazione del Centro Regionale di Formazione Professionale "Lorenzo de' Medici", sito in Napoli, alla via Masoni; che, con decreto del P.G.R.C. n.1445 dell'8-2-1994, era stato nominato Responsabile della Sezione Verifica Occupazione e, con successivo decreto del P-G-R-C- n. 9000 del 13-9-1994, gli era stata affidata la responsabilità dell'intera Sezione costituita dal suddetto Centro di Formazione Professionale; che, da tale ultima data, si era occupato della direzione di tutta l'attività formativa delle tre sedi di via Masoni e Capodimonte in Napoli e in Barano di Ischia; che, in particolare, si era occupato, in contemporanea per le tre sedi, della elaborazione dei progetti formativi, della selezione dei docenti formatori, del coordinamento dei corsi di formazione dei docenti, verificando, al termine, la loro idoneità, della predisposizione dei calendari dei corsi per l'utenza e della verifica dei fogli presenza dei docenti; che, al termine dei corsi, si era occupato della verifica del profitto e

Firmato Da: PICCIOTTI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10689e

fonte: http://b

della predisposizione dell'elenco degli allievi ammessi all'esame finale, della definizione dei componenti delle commissioni di esame, e all'esito degli stessi, del rilascio degli attestati finali; che i corsi erano mediamente in numero di 45 per anno, cui corrispondevano numerosissimi iscritti per ciascun anno; che, in aggiunta alle funzioni di direttore del Centro di formazione, era stato incaricato anche di compiti di responsabile C.F.P, era stato affidatario dei beni patrimoniali e responsabile per la sicurezza, nonché coordinatore di tutta l'attività dei singoli responsabili degli uffici del Centro di formazione, corrispondenti ad una dotazione organica di circa mille unità; che, in funzione della particolare specializzazione professionale richiesta per alcuni corsi, aveva effettuato sopralluoghi, individuato la idoneità logistica e verificato l'effettivo svolgimento di stages fuori dal Centro, nonché curato l'organizzazione e la gestione delle attività dei corsi F.P. effettuati presso diversi distretti scolastici situati nella provincia di Napoli; che l'espletamento di tali attività aveva comportato un impegno giornaliero di oltre dodici ore, con spostamenti continui presso le diverse sedi anche nell'ambito della stessa giornata, per l'intera settimana, e la possibilità di fruire solamente di quindici giorni di ferie l'anno; che la mole di lavoro, i continui spostamenti, la esiguità del tempo da dedicare al riposo avevano determinato una grave situazione di stress psicofisico da cui era conseguito, in via ulteriore, in data 30-3-97, il ricovero in ospedale per "ischemia cardiaca"; che, in data 17-4-2004, era stato nuovamente ricoverato presso l'Unità di Terapia intensiva Coronarica dell'Ospedale Loreto Nuovo, con sottoposizione ad intervento di angioplastica coronarica; che, a seguito delle dimissioni per entrambi gli infortuni, rientrato al lavoro, aveva proseguito nello svolgimento dei medesimi compiti e con i medesimi ritmi di lavoro; che, in data 6-6-2007 era stata ribadita la sussistenza di "stato d'ansia con disturbo derivato a carico dell'apparato cardiovascolare da riferire a grave stress psico-fisico nell'ambiente di lavoro"; che, con effetto dall'1-1-2008, sulla base delle prescrizioni del proprio medico di fiducia, aveva rassegnato le dimissioni; che, alla suddetta data, non essendo ancora in possesso del requisito anagrafico dei 65 anni di età, aveva percepito il trattamento pensionistico di anzianità con il minimo contributivo di 35 anni; che successivamente aveva contratto una infezione da virus HGV, per la quale non aveva potuto sottoporsi a trapianto epatico per la controindicazione della patologia cardiaca; che il danno cardiaco, che l'aveva costretto alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e aveva impedito le necessarie cure per l'ulteriore patologia a carico dell'apparato epatico, era ascrivibile al comportamento della Regione Campania, in violazione delle prescrizioni ex art. 2087 c.c., a salvaguardia della salute psico-fisica del lavoratore, sia per la sottoposizione a responsabilità e ritmi di lavoro non consoni alle condizioni di salute sia per la omessa verifica sanitaria della compatibilità delle predette patologie con i carichi di lavoro; che, per le patologie contratte era derivata una lesione all'integrità psico fisica nella misura del 60%; che, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, aveva subito un nocumento di carattere patrimoniale nella misura pari alla perdita del trattamento economico, sia in termini di retribuzioni perse che per il minor importo del

Firmato Da: PICCIOTTI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10689e

fonte: http://b

trattamento pensionistico, e del tfs per il periodo dalla data delle dimissioni al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Nelle more del giudizio, intervenuto il decesso, si costituivano gli eredi, che ribadendo le richieste già formulate con il ricorso introduttivo, sostenevano la responsabilità della Regione Campania anche relativamente all'evento terminale, avvenuto per epatocarcinoma multifocale, per il quale il dante causa non aveva potuto apprestare le cure necessarie perché controindicate in presenza della cardiopatia ascrivibile direttamente alla condotta datoriale.

Tanto premesso adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiedendo la condanna della Regione Campania al risarcimento jure hereditatis del danno non patrimoniale e patrimoniale, nella misura pari a € 651.894,13, oltre accessori.

Si è ritualmente costituita la Regione Campania che ha contestato, con varie argomentazioni, la fondatezza della domanda attorea di cui ha chiesto l'integrale rigetto.

*****

La domanda, anticipando le conclusioni alle quali si intende giungere, non può essere accolta.

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presentano un tratto comune nel fatto che costituiscono il prodotto infausto dell'inosservanza di norme di prevenzione in materia di igiene o sicurezza che presiedono all'esercizio dell'attività di produzione.

Nell'organizzazione dell'attività dei lavoratori devono prima di tutto osservarsi le comuni regole di generica prudenza o diligenza o, comunque, il minimo di cautela necessaria in tutte le attività sociali o lavorative. Ma è anche indispensabile attenersi a regole più specifiche dettate dalla particolarità delle lavorazioni che sono appunto quelle norme cautelari che derivano dall'esperienza e dal progresso delle tecnologie e della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro.

L'esperienza insegna che nelle organizzazioni complesse non sempre è agevole "governare" le attività rischiose e, anzi, non sempre è facile individuare le norme di cautela idonee ad eliminare il rischio. Vi può essere, cioè, incertezza nel determinare quale sia lo standard di diligenza o di sicurezza necessario per prevenire l'evento lesivo.

Si suole osservare in proposito che l'art. 2087 c.c. contiene in sé la soluzione del problema, dal momento che il datore di lavoro "è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti".

La disposizione trova la sua diretta fonte nell'art. 32 Cost., secondo cui lo Stato assume la tutela della salute dei suoi cittadini come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e nell'art. 41 Cost., che pur ribadendo il principio della libertà di iniziativa economica privata lo condiziona alla necessità

Firmato Da: PICCIOTTI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10689e

fonte: http://b

che essa si svolga con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

I valori costituzionali sottesi al disposto dell'art. 2087 c.c spiegano gli approdi cui è pervenuta la dottrina in materia, che non solo ha affermato in maniera concorde l'operatività della norma in oggetto pure in assenza di specifiche regole antinfortunistiche, ma ne ha sottolineato anche una peculiare funzione dinamica, diretta a spingere l'imprenditore ad attuare nell'organizzazione aziendale una efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire nel migliore dei modi possibili la sicurezza dei luoghi di lavoro.

In tale direzione si è mossa pure la giurisprudenza che ha ripetutamente affermato che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è configurabile non solo allorquando la lesione del bene salute derivi dalla violazione di determinati obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche.

Per quanto tale disposizione non configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, esclusivamente l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra questi due elementi; grava invece sul datore di lavoro l'onere di dimostrare, come si dirà anche in seguito, di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (ex plurimis, Cass. Lav. n. 2209 del 04/02/2016Cass. Lav. n.3788 del17/02/2009; Cass. Lav. n.4840 07/03/2006; Cass. Lav. 18.2.2000, n. 1886; Cass. lav. 20.6.98, n. 6169; Cass. lav. 27.6.98, n. 6388; Cass. lav., 17.12.94, n. 10830; Cass. lav., 17.11.93, n. 11351; Cass., 23.3.91, n. 3115; Cass., 29.5.90, n. 5002).

Orbene, il Malfi, e, quindi, i suoi eredi hanno lamentato che, nel corso del rapporto di lavoro e a causa delle mansioni svolte, per i ritmi di lavoro intensi e per le connesse enormi responsabilità, quale direttore del Centro di Formazione Professionale, ha contratto la malattia professionale "stato d'ansia con disturbo derivato a carico dell'apparato cardiovascolare da riferire a grave stress-psico fisico nell'ambiente di lavoro" e "ischemia cardiaca", per le quali assumono essere derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica del 60%, poi aumentata, con l'ulteriore patologia epatica, che ne ha determinato l'exitus, al 100%.

Devono ritenersi, sostanzialmente, provate le mansioni di Responsabile del Centro di Formazione Professionale svolte dal Malfi dal 1994 alla risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta in data 1-1-2008 (v. memoria di costituzione e documentazione in atti).

Firmato Da: PICCIOTTI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10689e

fonte: http://b

La nocività dell'ambiente di lavoro, nei limiti delle allegazioni attoree, che delimitano i confini del *thema decidendum*, attengono alla gravosità del carico di lavoro, per la molteplicità degli aspetti relativi alla gestione, controllo e verifica dei corsi di formazione, per i continui spostamenti presso le diverse strutture, sia appartenenti al Centro di Formazione che esterne ad esso, presso le quali sempre secondo la prospettazione attorea- Malfi doveva continuamente recarsi, anche nella stessa giornata, al fine di organizzare e verificare l'andamento dei corsi, con conseguente impegno per oltre dodici ore al giorno, sacrificio per il riposo settimanale e riduzione del periodo di ferie.

Il quadro probatorio emerso a seguito dell'istruttoria svolta ha consentito di ritenere accertato che il Malfi elaborava personalmente il piano formativo ed individuava i profili professionali che occorrevano per la realizzazione del progetto; si occupava, quindi, della selezione del personale addetto alla formazione; dava al personale docente le informazioni per i corsi che avrebbero dovuto tenere; organizzava le classi e gli orari dei corsi occupandosi anche delle necessità di tipo logistico, quali approvvigionamento di materiale cartaceo o didattico; quanto alla verifica della presenza e degli orari del personale docente e degli allievi, tale compiti erano si affidati ad un ufficio denominato "segreteria corsi" ma, in ogni caso, tale segreteria era posta alle dirette dipendenze del Malfi ed operava in base alle sue indicazioni; che era anche componente delle commissioni di esame finale; per gli stages esterni, infine, Malfi si occupava anche della loro organizzazione, individuando il luogo dello stage e gestendo i rapporti con il soggetto esterno dove lo stage doveva svolgersi; si occupava, quindi, della gestione ed il buon andamento dello stages.

Pur non sapendo indicare la frequenza con cui ciò accadeva, i testi hanno riferito anche in ordine alla presenza del Malfi presso le tre sedi, di cui una a Ischia, del Centro di formazione, con spostamenti anche nella stessa giornata, a seconda delle necessità di organizzazione e controllo.

Dalle deposizioni dei testi escussi e dalla documentazione in atto è emerso, altresì, l'elevato numero –all'incirca venti- dei corsi, per ciascun anno così come del numero degli allievi.

In definitiva, può ritenersi provato che Malfi svolgeva tutte le attività di programmazione e selezione nonchè di gestione dei corsi in prima persona, salvo i limitati casi in cui, delegava parte delle attività, dando, in ogni caso, le disposizioni in base alle quali operare.

I testi, invece, non hanno saputo riferire se Malfi lavorasse anche il sabato e la domenica e, pur avendo dichiarato che si tratteneva anche oltre le 15,30, non hanno potuto precisare fino a che ora rimanesse a lavoro.

Circa la mancata fruizione delle ferie solo la teste Esposito, responsabile fino al 2007 dei servizi di segreteria presso la struttura professionale, ha riferito "posso dire

Firmato Da: PICCIOTTI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10689e

fonte: http://b

di avere visto il Malfi lavorare anche durante periodi nei quali era stato collocato in ferie".

L'esame complessivo della deposizione dei testi e della documentazione in atti porta, quindi, al convincimento di una grande serietà e abnegazione del Malfi nella realizzazione dei compiti connessi al ruolo di Responsabile della Struttura, accentrando spesso la gestione diretta di ogni funzione piuttosto che ripartirla all'interno delle diverse funzioni di cui pure si componeva il Centro.

Tale impegno, senz'altro gravoso- anche per le connesse responsabilità-, non è, tuttavia, emerso che lo costringesse a protrarre l'orario di lavoro per 12-13 ore al giorno, ovvero a non fruire del riposo settimanale nelle giornate del sabato e della domenica, così come indicato in ricorso.

Incertezze sussistono anche con riferimento alla mancata fruizione dell'intero periodo di ferie, poiché, sul punto, la deposizione della teste Esposito è risultata vaga non avendo indicato né la durata del periodo di lavoro, sottratto al monte ferie, né se ciò avvenisse ogni anno.

Ambiguo, poi, il riferimento al lavoro "durante periodi nei quali era stato collocato in ferie", lasciando presumere che, in base all'organizzazione del turno feriale, Malfi fosse stato effettivamente in ferie ma che, ciònonostante, si recasse di sua iniziativa al lavoro proprio per lo spirito di servizio e responsabilità che traspare chiaramente dalle circostanze riferite da entrambi i testi.

La nocività dell'ambiente di lavoro va, quindi, in definitiva, contenuta nella ampiezza dei compiti e delle conseguenti responsabilità, connesse alle funzioni dirigenziali assegnate al Malfi, con spostamento, anche nell'arco della stessa giornata, presso sedi dislocate lontane l'una dall'altra.

Ciò che, poi, comunque, senz'altro è emerso è che la Regione Campania, nonostante le assenze dal lavoro, sia in occasione del ricovero per ischemia cardiaca del marzo 1997 che per quello di angioplastica coronarica dell'aprile 2004, non abbia predisposto alcun controllo medico precauzionale al fine di verificare la compatibilità delle condizioni di lavoro con lo stato di salute del Malfi.

Per affermare la responsabilità dell'imprenditore non è però sufficiente, come si è già detto, l'individuazione della regola precauzionale violata, perché indispensabile è l'accertamento del nesso di causa tra l'omissione della condotta cautelare prevista e l'evento che si è verificato.

Sulla scorta delle disposizioni contenute negli artt. 40 e 41 c.p. si è assestata anche in campo civilistico una interpretazione della teoria condizionalistica fondata su di un modello scientifico-generalizzante, secondo cui il rapporto tra condotta ed evento corrisponde ad un rapporto di regolarità spiegato con una legge scientifica (la c.d. legge generale di copertura).

Tali leggi possono essere universali nel senso che stabiliscono un rapporto causa-effetto che esiste invariabilmente; oppure possono essere leggi statistiche, frutto di

Firmato Da: PICCIOTTI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10689e

fonte: http://b

indagini o rilevazioni epidemiologiche, secondo le quali il nesso tra causa ed effetto esiste solo in una certa percentuale di casi.

Pertanto il medico legale ed il giudice possono considerare esistente il rapporto di causalità quando: a) la connessione tra la condotta e l'evento è spiegabile in base ad una legge scientifica, sia essa universale o statistica; b) si può razionalmente escludere che l'evento si sia verificato per l'intervento di cause esclusive diverse dalla condotta del soggetto considerato responsabile.

Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della cd. causalità adeguata o quello similare della cd. regolarità causale (ex multis: Cass. 16.1.2014 n. 759; Cass. 3.4.2008 n. 8546 Cass. 1.3.2007, n. 4791; Cass., 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass., 3.12.2002, n. 17152).

Sul piano dell'accertamento probatorio la sussistenza dei due presupposti deve assumere il grado, se non dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla certezza, quanto meno di una probabilità qualificata dalla cd. regola della "preponderanza dell'evidenza".

"La causalità civile "ordinaria" si attesta sul versante della probabilità relativa (o "variabile"), caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive ("serie ed apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità" ecc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale, senza che egli perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico, senza trasformare il processo civile (e la verifica processuale in ordine all'esistenza del nesso di causa) in una questione di verifica (solo) scientifica demandabile *tout court* al consulente tecnico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del "più probabile che non"".

(In termini: Cass. 16.10.2007, n. 21619, con il successivo avallo delle SS.UU. n. 581 del 11.1.2008, cui si rinvia per il completo esame dei principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale).

In ogni caso il modello astratto di causalità trova difficoltà di attuazione proprio nei processi causali complessi che caratterizzano l'attività produttiva in generale. Infatti nell'ambito delle malattie professionali, che sempre più si caratterizzano per la multifattorialità eziologica, accade sovente che il rapporto di causalità nel caso concreto non è spiegabile secondo una precisa legge scientifica, oppure che la presenza di fattori causali molteplici rende dubbio che l'evento possa essere conseguenza della condotta dell'agente.

Infine, per affermare la responsabilità datoriale, non è neanche sufficiente accertare che l'evento dannoso sia conseguenza della condotta in senso materiale,

Firmato Da: PICCIOTTI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10689e

fonte: http://b